



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Provincia di Modena

Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio

Servizio Ambiente

Inserimento N. 201 del 23/10/2020

Ordinanza n. 188 del 23/10/2020

OGGETTO: MACELLAZIONE DEI SUINI AD USO FAMILIARE ED ESAME TRICHINOSCOPICO

IL SINDACO

Vista la Legge n. 833/78;

Vista la L.R. n. 19/94;

Visto il R.D. 20.12.1928 n. 3298 art. 13 "Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni";

Visto il Regolamento Comunale di Igiene Veterinaria;

Visto il D.L.vo 267/2000, art. 50;

Visto il Regolamento CE 1099/2009;

ORDINA

1. La macellazione domiciliare dei suini potrà avvenire nel periodo intercorrente dal 01 novembre 2020 al 31 marzo 2021;
2. per poter effettuare detta macellazione a domicilio e' obbligatorio inoltrare domanda al Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Modena, Corso Libertà 66, San Cesario sul Panaro, tel. 059/929400 – fax. 059/929407 – email: svetcastelfranco@ausl.mo.it, territorialmente competente, che provvederà
 - a rilasciare una ricevuta comprovante l'avvenuta notifica,
 - alla visita ispettiva delle carni, degli organi, dei visceri,
 - al prelievo di un frammento di diaframma per l'esame trichinoscopico,
 - all'eventuale prelievo di sangue per il controllo e l'eradicazione della Malattia di Aujeszky, dove previsto dallo specifico Piano Regionale,
 - al rilascio di un attestato di avvenuta macellazione riportante l'esito della visita ispettiva,
 - alla bollatura sanitaria delle carcasse, a seguito dell'esito favorevole del controllo ispettivo;
3. il giorno della macellazione deve essere comunicato con almeno 24 ore di preavviso, indicando il luogo e l'ora tenendo conto che tale attività deve essere effettuata nei giorni feriali e il sabato entro le ore 12;
4. la macellazione deve essere eseguita esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenza al fine di evitare agli animali dolori, ansia e sofferenze inutili; deve avvenire nelle ore diurne, con l'impiego di pistola a proiettile captivo penetrante, al fine di assicurare il rispetto delle norme relative allo stordimento;
5. gli strumenti utilizzati e gli utensili, devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione e lavorazione delle carni;
6. le carni, gli organi e i visceri non possono essere allontanati dal luogo della macellazione prima che siano stati sottoposti a visita veterinaria;

7. tutte le carni ed i prodotti derivati sono destinati ad esclusivo consumo familiare del richiedente e non possono essere in alcun modo ceduti a terzi;
8. il compenso spettante per ogni suino visitato, deve essere calcolato nel seguente modo: per il primo suino € 9,00 per visita sanitaria, € 2,07 per rimborso spese, € 9,00 per ogni suino in piu';
9. in periodi diversi da quelli indicati al punto 1) la macellazione e' permessa solo ed esclusivamente presso i macelli autorizzati e riconosciuti nel pieno rispetto delle norme dei Regolamenti CE 853/2004 e 1099/2009;
10. le macellazioni clandestine ed ogni altro abuso saranno puniti a norma di Legge e, qualora integrino il maltrattamento di animali, assumono rilevanza penale e comportano l'informativa alla Procura della Repubblica.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Modena e la Polizia Locale sono incaricati della esecuzione e del rispetto della presente Ordinanza.

Castelfranco Emilia, 23/10/2020

Il Sindaco
Giovanni Gargano

Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 - Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.infocamere.it>)